



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione SECONDA 19 NOVEMBRE 1997

N. Sezione 1500/93

La Sezione

OGGETTO

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE Contribuzioni alla
Cassa nazionale Assistenza e
Previdenza allenatori guidatori
trotto ed allenatori fantini
galoppo - Quesito.

Vista la relazione
prot. n. 128698 in data
1 dicembre 1993, con la
quale il Ministero per il Coordinamento delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (ora Ministero delle
politiche agricole) (Gestione Affari Ggenerali e Personale
Ufficio Enti Pubblici) ha chiesto il parere di questo
Consesso in ordine alla regolamentazione della
contribuzione dell'U.N.I.R.E. alla Cassa Nazionale
assistenza e previdenza allenatori guidatori trotto e
allenatori fantini galoppo;

Visto il precedente parere del 12 gennaio 1994 e
l'adempimento fornito con la nota n. 111597 del 1.8.1997;
del Ministero;

A.E.M.

Esaminati gli atti e udito il relatore;

PREMESSO:

Il Ministero referente chiede il parere in ordine ad uno schema di deliberazione che il Commissario della Unione Nazionale Incremento Razze Equine intenderebbe assumere al fine di regolamentare la contribuzione dell'UNIRE alla Cassa Nazionale assistenza e previdenza allenatori e guidatori trotto e allenatori fantini galoppo, in attuazione dell'art. 2 lettera s) dello Statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1989.

Detta disposizione recepisce integralmente il suggerimento contenuto nel precedente parere di questa Sezione (n. 1064/85) di considerare l'opportunità di una rigorosa predeterminazione dei limiti e delle modalità della contribuzione di che trattasi, ritenuta peraltro legittima, in attuazione dell'art. 2 lettera n) del precedente Statuto approvato con D.P.R. 11.2.1981 n. 985, in quanto si era ritenuto che nella espressione "prestatori d'opera dell'ippica" potevano essere ricompresi anche gli iscritti alla Cassa in parola, pur essendo gli interessati professionisti non soggetti ad un rapporto di dipendenza.

Riferisce il Ministero che, nonostante il parere del Consiglio di Stato e la nuova più chiara disposizione contenuta nell'art. 2 lett. s) del nuovo Statuto dell'UNIRE, sono continuati, anche in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, recentemente sciolto, perplessità e dubbi interpretativi, in ordine alla legittimità della contribuzione alla Cassa di previdenza tenuto conto della obbligatorietà della tutela presidenziale, disposta da vigente ordinamento, anche per i

3

lavoratori autonomi, che, ad avviso del Ministero, potrebbe essere integrata soltanto dallo stato e non da altri soggetti anche se pubblici.

Nel rappresentare, inoltre, talune considerazioni in ordine a difficoltà finanziarie, in particolare, dell'UNIRE, il Ministero conclude chiedendo un nuovo parere di questo Consesso sulla possibilità dell'intervento dell'UNIRE in favore della Cassa di previdenza sopracitata, nonché in merito ai criteri cui fare riferimento per la predeterminazione dei limiti e delle modalità da porre a base dell'intervento stesso.

CONSIDERATO:

La legge 24 marzo 1942, n. 315, istitutiva dell'U.N.I.R.E. è volta alla protezione della razza equina, e contiene le linee fondamentali per conseguire questa finalità.

Essa non esclude che l'ente in sede regolamentare abbia potuto prevedere, fra l'altro, interventi di tipo previdenziale ed assistenziale a favore dei prestatori d'opera dell'ippica. E così lo statuto dell'ente all'art. 2 lett. s ha previsto, a favore di questi, specifiche iniziative in merito "nei limiti e con le modalità stabilite dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste". In ordine, poi, ai soggetti cui riferirle, col precedente parere n. 1064/85 dell'8.5.1985 è stato chiarito che tra i beneficiari delle iniziative rientrano gli allenatori, i guidatori, i fantini, cioè tutte le categorie interessate all'attività.

L'intervento dell'UNIRE di integrazione del trattamento previdenziale ed assistenziale in favore delle citade categorie di lavoratori, è stato in relazione

all'acquisito parere del Ministero del lavoro e previdenza sociale, ritenuto legittimo anche rispetto alla sopravvenuta normativa di settore, e circa i limiti e modalità di intervento il Ministero le ha disciplinate con la disposizione n. 122896 del 9 agosto 1985 stabilendo che preso alla base un determinato anno la contribuzione dell'UNIRE non avrebbe potuto giammai essere aumentata in misura percentuale inferiore a quella dei tassi annui di svalutazione monetaria, intervenuta e o programmata.

Ed in ordine a queste determinazioni non sono da avanzarsi concrete valutazioni, rappresentando quelle il risultato di studi e di analisi di situazioni economiche - finanziarie acquisiti dal Ministero.

E' infine da rilevare che la subordinazione dell'erogazione del contributo previdenziale, all'avvenuta iscrizione dell'interessato alla Cassa, ed al rilascio, a determinate condizioni, dell'autorizzazione dell'attività rientra nella valutazione del Ministero, cui è demandato l'accertamento della compatibilità delle condizioni poste con la normativa di settore.

P.Q.M.

Nei suesposti termini è il parere.

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

M. Sestini

Visto

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

[Handwritten signature]